



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12/04/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA 16 febbraio 2012, n. 12**

Fondazione Regina Apuliae, con sede in Molfetta al Viale Pio XI. Iscrizione modifiche statutarie nel Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi degli art. 2 e 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 6/2001.

Il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno 2012, in Bari, nella sede del Servizio Scuola, Università e Ricerca

**IL DIRIGENTE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO SCUOLA  
UNIVERSITÀ E RICERCA**

Premesso che:

- il Presidente e legale rappresentante della Fondazione "Regina Apuliae", con sede in Molfetta al Viale Pio XI presso il Pontificio Seminario Regionale Pio XI, ha chiesto, con istanza prot. n. 78/A/12 del 23/02/2012, l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche delle modifiche statutarie deliberate dall'organo assembleare nella seduta del 09.12.2004 con verbale rogato dal Notaio Olga Camata, rep. n. 31275, racc. n. 6437, registrato a Bari il 22/12/2004 al n. 102044/1A, allegando il testo statutario emendato e deliberato;

- lo stesso legale rappresentante della Fondazione, con successiva nota prot. n. 86/A/12 del 02/03/2012, consegnata in data 05/03/2012, ha dettagliato le modifiche statutarie apportate dall'Assemblea della Fondazione nella seduta del 09/12/2004, come di seguito riportato:

- ampliamento dell'art. 3 dello Statuto con l'inserimento del sostegno economico e finanziario della istituenda Facoltà Teologica Pugliese;
- aumento del Fondo di dotazione della Fondazione da euro 103.291,37 ad euro 154.937,07;
- eliminazione dei criteri di gestione delle rendite (ultimo capoverso dell'art. 4 dello Statuto precedente);
- introduzione della figura del "Socio sostenitore" (nuovo art. 5 dello Statuto);
- previsione di un rappresentante dei soci sostenitori sia tra i componenti del Consiglio di Amministrazione sia tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- il legale rappresentante della Fondazione, con contestuale nota prot. n. 87/A/12 del 05/03/2012, ha altresì illustrato lo scopo delle modifiche statutarie apportate dall'Assemblea della Fondazione nella seduta del 09/12/2004, sostanziandosi essenzialmente nel sostegno alla Facoltà Teologica pugliese;

Visto che la Fondazione "Regina Apuliae", costituitasi in data 29/03/1993 con atto del Notaio Olga

Camata, rep. n. 8582, racc. n. 1086, registrato a Bari il 19/04/1993 al numero 3066/A, ha ottenuto l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 12 settembre 1995 (n. 203 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche);

Rilevato che le modifiche statutarie apportate il 09/12/2004 riguardano in particolare la necessità di sostenere sul piano economico e finanziario la Facoltà Teologica Pugliese, con aumento del Fondo di dotazione e che non incidono sui requisiti richiamati all'art. 2, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2001, già oggetto del riconoscimento da parte dell'ente con la richiamata D.G.R. n. 541/1995;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Reg.to Reg.le n. 6/2001, risulta comprovato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 dello Statuto della Fondazione, inerenti al procedimento di modifica dello statuto stesso, che prevedono la competenza dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti e che, a tal fine, in data 09/12/2004 il decisum assembleare risulta regolarmente approvato con il voto unanime di 38 componenti presenti su 61 previsti;

Ritenuto, per quanto di competenza, sussistere i presupposti normativi per poter procedere alla registrazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche delle modificazioni statutarie apportate dall'Assemblea della Fondazione "Regina Apuliae" in data 09/12/2004;

Vista la documentazione prodotta e richiamata nel presente atto che sarà successivamente trasmessa al Servizio Comunicazione Istituzionale per la conservazione nel pertinente fascicolo;

Rilevato, peraltro, che l'art. 10.2 della Legge n. 121 del 25/03/1985 ("Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede") prevede che i titoli accademici conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato italiano e che il D.P.R. n. 175 del 02/02/1994 ("Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici Pontifici") prevede che i titoli accademici in Teologia conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti come diploma universitario e come laurea con Decreto del Ministero dell'Università;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165;

Visto il D.P.R. n. 361/2000, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Vista la deliberazione n. 627/2001 adottata dalla Giunta regionale di approvazione del Regolamento regionale n. 6/2001;

Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 20 giugno 2001;

Visto il D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001;

Visto l' art. 21, secondo comma, del Codice Civile;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 12 settembre 1995 con la quale si è provveduto alla iscrizione della Fondazione "Regina Apuliae" nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

Ritenuto di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente determinazione, in quanto trattasi di materia ricadente nelle funzioni dirigenziali di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Diritto allo Studio Universitario e AFAM, Relazioni con l'ADISU-Puglia, Interventi a sostegno delle Università degli Studi, Ricerca ed Innovazione";

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili e che gli stessi saranno trattati esclusivamente da soggetto pubblico.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28 DEL 16/11/2001 E S.M.I.

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

per i motivi in narrativa riportati e qui espressamente richiamati per costituirne parte integrante:

1) concedere, per quanto di competenza ed ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Regionale n. 6 del 20/06/2001, il Nulla Osta all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private delle modifiche allo Statuto della Fondazione "Regina Apuliae", così come riportate in narrativa, deliberate dall'organo assembleare nella seduta del 09.12.2004 con verbale rogato dal Notaio Olga Camata, rep. n. 31275, racc. n. 6437, registrato a Bari il 22/12/2004 al n. 102044/1A;

2) stabilire che nel Registro regionale delle Persone Giuridiche dovrà essere iscritta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, ogni successiva modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;

3) disporre la notifica del presente atto al Servizio Comunicazione istituzionale, incaricato della tenuta del suddetto registro regionale, ed al legale rappresentante della Fondazione "Regina Apuliae";

4) disporre la pubblicazione del presente Atto Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n. 4 (quattro) facciate:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato alla Fondazione Regina Apuliae con sede in Molfetta;
- sarà notificato al Servizio Comunicazione istituzionale
- sarà reso pubblico mediante l'affissione all'Albo del Servizio Scuola, Università e Ricerca ove resterà affisso per dieci giorni lavorativi;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale nonché all'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione.

Il Dirigente ad interim del Servizio

Dott. Francesco Palumbo

---